



Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Regolamento

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l'articolo 76, comma 1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto interministeriale del 14 giugno 2004 mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione universitarie;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del 19 dicembre 2012 istitutiva della Commissione di certificazione presso la medesima Università;

VISTO il Decreto direttoriale 8 maggio 2013 n. 43/2013 col quale la Commissione di certificazione costituita presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale è stata iscritta nell'albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università;

VISTA la Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 192 del 18 maggio 2020

CONSIDERATO che l'art. 78, comma 2, Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dispone che le procedure di certificazione siano determinate all'atto di costituzione delle Commissioni di certificazione;

RITENUTO di dover adottare un Regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento e le procedure di funzionamento della Commissione stessa, la Commissione di certificazione, riunita nella seduta del 24 giugno 2013 approva il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 – Composizione della Commissione ed eventuali Sottocommissioni.

1. La Commissione di certificazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, istituita presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2012 e iscritta nell'albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università con Decreto direttoriale 8 maggio 2013 n. 43/2013, è così composta:

• **Presidente:**

- Prof. Edoardo Ales, ordinario nel SSD IUS/07 Diritto del Lavoro – Università di Napoli “Parthenope”

• **Componenti:**

- Prof. Francesco Ferrante, ordinario nel SSD SECS-P/01 Economia politica – Università di Cassino e del Lazio meridionale;

- Prof. Raffaele Trequattrini, ordinario nel SSD SECS-P/07 Economia aziendale – Università di Cassino e del Lazio meridionale

- Prof. Giuseppe Russo, associato nel SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese – Università di Cassino e del Lazio meridionale.



- Prof. Marco Badagliacca, Associato nel SSD IUS/06 Diritto della navigazione – Università di Cassino e del Lazio meridionale
- Avv. Luca Miranda, Professore a contratto di Diritto del lavoro sportivo – Università di Cassino e del Lazio meridionale
- Dott. Antonio Riccio, Ricercatore nel SSD IUS/07 Diritto del lavoro – Università di Cassino e del Lazio meridionale

2. Il Presidente, valutato il carico di lavoro, si riserva la possibilità di costituire Sottocommissioni formate da un minimo di tre componenti, da lui individuati tra quelli della Commissione. Le Sottocommissioni sono presiedute dal Presidente, hanno autonomi poteri di certificazione e possono svolgere tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento.

3. Per la validità delle sedute e delle delibere della Commissione e di ciascuna Sottocommissione è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due componenti.

3bis. La Commissione può operare in composizione monocratica per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere d), e), f), o) e p) dell'art. 6, comma 2, del presente Regolamento (tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 410 ss. cpc – art. 31 comma 13 L. n. 183/2010 –, conclusione di rinunzie e transazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 comma 4 c.c. – art. 31 comma 13 L. n. 183/2010 –, certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti – art. 82 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 –, conclusione dell'offerta conciliativa in caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n.23, stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, co. 6, c.c.).

4. Il Presidente provvede a sostituire i componenti delle Sottocommissioni assenti, scegliendoli tra gli altri componenti della Commissione.

5. Il Presidente può essere sostituito temporaneamente in caso di impedimento o di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente Regolamento da un componente della Commissione scelto dal Presidente stesso tra i docenti del SSD IUS/07 – Diritto del Lavoro.

Art. 2 – Sede della Commissione.

1. La Commissione di certificazione ha sede presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, via Sant'Angelo snc – Località Folcara, 03043, Cassino (FR).

2. Ferma restando la sede della Commissione, per agevolare la procedura e la presenza personale delle parti interessate, su richiesta delle stesse, la procedura si potrà svolgere presso altra sede giudicata idonea dalla Commissione.

Art. 3 - Commissioni istruttorie.

1. La Commissione di certificazione può avvalersi di una o più Commissioni istruttorie. La Commissione istruttoria può svolgere tutte le attività preliminari alle Attività della Commissione e garantisce un'assistenza attiva alle parti negoziali e alla stessa Commissione di certificazione.

2. La Commissione istruttoria provvede all'esame delle istanze assegnate dal Presidente e alla



predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione di certificazione, nonché, all'occorrenza, alla prestazione dell'attività di consulenza e assistenza di cui all'art. 81 D.lgs. n. 276/2003; può altresì essere incaricata dal Presidente di espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, redigendone verbale da trasmettersi di seguito alla Commissione di certificazione.

3. In ogni caso, la Commissione di certificazione delibera in maniera autonoma e non è in alcun modo vincolata dalle valutazioni operate dalle Commissioni istruttorie.

Art. 4 – Incompatibilità e compensi.

1. I componenti della Commissione di certificazione e delle Commissioni istruttorie si astengono dal partecipare in qualsiasi forma alle attività delle Commissioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero:

- a) di loro parenti entro il quarto grado o conviventi;
- b) di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato o autonomo;
- c) di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- d) di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti;
- e) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti.

2. Quando sussista una delle ipotesi di incompatibilità di cui al comma precedente l'interessato ne dà comunicazione preventiva al Presidente che provvederà di conseguenza a non convocarlo o a sostituirlo.

3. Il Presidente della Commissione provvede a rendicontare i costi sostenuti e a determinare l'utile secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo in materia di attività conto terzi. Il corrispettivo dell'Attività, detratti i costi, le spese e gli oneri forfetari da computare a carico del corrispettivo e da devolvere all'Ateneo pari al 10% del corrispettivo predetto, viene destinato dal Presidente della Commissione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di Ateneo, alla remunerazione del Presidente stesso, dei Commissari effettivamente coinvolti nello svolgimento dell'Attività, dei componenti delle Commissioni istruttorie e del personale tecnico amministrativo di supporto al funzionamento della Commissione stessa.

Art.5 - Condizioni giuridiche per lo svolgimento delle attività della Commissione.

1. Ai sensi dell'art. 76 comma 1, lett. c) D.lgs. n. 276/2003 la Commissione svolge le proprie Attività sulla base di convenzioni che il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza stipula con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 66 D.P.R. n. 382/80 e in conformità ai relativi regolamenti di Ateneo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono il corrispettivo dovuto per la singola Attività, anche tenendo conto di convenzioni e accordi quadro eventualmente stipulati con enti e imprese o loro associazioni o organizzazioni rappresentative.

Art. 6 - Attività della Commissione di certificazione.

1. Ai sensi dell'art. 75 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, la certificazione può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione



di lavoro.

2. La Commissione di certificazione, inoltre, su istanza delle parti, può svolgere le seguenti Attività:

- a) la certificazione obbligatoria delle clausole compromissorie di cui all'art. 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli art. 412 e 412-quater c.p.c. (art. 31 comma 10 L. n.183/2010);
- b) il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di ricorso giurisdizionale contro la certificazione (art. 80 comma 4 D.lgs. n.276/2003);
- c) la certificazione degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
- d) il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 410 e ss. c.p.c. (art. 31 comma 13 L. n. 183/2010);
- e) la conclusione di rinunzie e transazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 comma 4 c.c. (art. 31 comma 13 L. n.183/2010);
- f) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti (art. 82 comma 1 D.lgs. n.276/2003);
- g) la certificazione delle rinunzie e delle transazioni riguardanti diritti derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. ricondotti a un progetto ai sensi dell'art. 61, comma 1, D. Lgs. n. 276 del 2003 (art. 68 D. Lgs. n. 276 del2003);
- h) l'istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63 comma 1 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche mediante la conclusione di convenzioni le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie (art. 31 comma 12 L. n.183/2010);
- i) la certificazione del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'artt. 6 L. 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni (art. 83 D.lgs. n. 276/2003);
- l) la certificazione dei contratti di appalto di cui all'art. 1655 c.c. e delle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del D.lgs. n. 276/2003 (art. 84 D.lgs. n. 276/2003);
- m) la certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile ai fini della qualificazione delle imprese con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.27 comma 1 D.lgs. n. 81/2008);
- n) la certificazione dell'assenza, nei contratti di collaborazione, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2015;
- o) la conclusione dell'offerta conciliativa in caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n.23;
- p) la stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, co. 6, c.c.;
- q) la pattuizione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 6, co. 6, D. Lgs. 15 giugno 2015 n.81.
- r) le funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei rapporti di lavoro (art. 81 D.lgs. n. 276/2003);
- s) l'assistenza e la consulenza delle parti nella predisposizione e nella stipula di contratti individuali nei quali siano tipizzati i casi di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento (art. 30 comma 3 L. n.183/2010).



Art. 7 - Istanza alla Commissione.

1. L'attività della Commissione ha inizio su istanza delle parti richiedenti, previa stipulazione con il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza della convenzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 è inviata alla Commissione per raccomandata a.r. ovvero mediante consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante procedura telematica ove quest'ultima venga attivata.
3. Sono requisiti essenziali dell'istanza:
 - a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, dei loro dati anagrafici e fiscali, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
 - b) l'indicazione dell'Attività richiesta alla Commissione;
 - c) l'allegazione di copia dei contratti, anche in bozza, qualora la loro certificazione costituisca l'oggetto dell'Attività richiesta alla Commissione;
 - d) la dichiarazione esplicita che non vi siano Attività analoghe pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi;
 - e) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari;
 - f) l'allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.
4. La pendenza di Attività di analogo contenuto davanti a uno degli organi abilitati ai sensi dell'art. 76 D.lgs. n. 276/2003 rende improcedibile la riproposizione dell'istanza alla Commissione.
5. Nel caso di diniego dell'Attività da parte della Commissione o di un altro organo abilitato dall'art. 76 D.lgs. n. 276/2003 una successiva istanza può essere presentata alla Commissione soltanto se fondata su presupposti e motivi diversi.
6. Le condizioni di procedibilità dell'istanza sono valutate dalla Commissione.
7. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere inviata dalla Commissione alle parti interessate mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza.
8. L'attività è portata a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra è sospeso nei periodi feriali, intendendosi per tali quelli compresi tra il 1° e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il 23 e il 31 dicembre, tra il venerdì precedente la Pasqua e il mercoledì successivo.

Art. 8 - Calendario dei lavori e audizione delle parti.

1. Il Presidente della Commissione, ricevuta l'istanza, valutata la regolarità della documentazione e tenuto conto del carico di lavoro della Commissione, provvede ad assegnare eventualmente le domande alla Commissione istruttoria e a convocare le parti al fine di procedere all'Attività oggetto dell'istanza secondo il calendario dei lavori della Commissione.



2. Il Presidente convoca i componenti della Commissione che intende coinvolgere a mezzo posta elettronica ai rispettivi recapiti, comunicando loro la data della seduta e l'elenco delle pratiche inserite nell'ordine del giorno.
3. Nel caso in cui si riscontri la necessità di integrazione della documentazione, il Presidente ne dà comunicazione alle parti, sospendendo contestualmente il termine di cui all'art. 7 comma 8 del presente Regolamento.
4. La comunicazione del calendario delle sedute all'Ispettorato Territoriale del lavoro ha valore di "comunicazione di inizio del procedimento" ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a) D.lgs. n. 276/2003 e può essere effettuata tramite fax o posta elettronica. Le autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto conclusivo del procedimento è destinato a produrre effetti, debitamente informate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, possono presentare eventuali osservazioni alla Commissione.
5. Le parti sono convocate presso la Commissione di certificazione o presso la Commissione istruttoria nella data e nell'ora stabilite dal Presidente della Commissione di certificazione.
6. L'eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova istanza.
7. Le parti partecipano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate congrue dal Presidente, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di specifica delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.
8. L'audizione può realizzarsi in presenza fisica o remota con qualsiasi modalità ritenuta idonea dalla Commissione, ivi compresa la videoconferenza.
9. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
10. Alle Attività della Commissione possono partecipare con funzioni consultive le autorità pubbliche di cui all'art. 78 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 276/03. Le medesime autorità possono presentare osservazioni alla Commissione. A tal fine l'inizio dell'Attività della Commissione avverrà, salvo casi di urgenza, non prima che siano trascorsi tre giorni dalla comunicazione di inizio del procedimento.

Art. 9 - Deliberazioni e atti della Commissione.

1. Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra i componenti della Commissione. Il relatore, sentita la Commissione istruttoria, predispone una scheda illustrativa per ciascuna istanza pervenuta.
2. Completata la fase istruttoria, udito il relatore, la Commissione delibera. In caso di parità decide il voto del Presidente. La deliberazione deve essere motivata.
3. Nell'atto deliberato è indicata l'autorità presso la quale è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. L'atto indica espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali che esso produce.



4. Dell'audizione delle parti e di ogni fase del procedimento è redatto verbale che viene allegato all'atto e ne costituisce parte integrante.
5. Gli atti adottati dalla Commissione vengono redatti in triplice copia. Una copia viene consegnata o trasmessa a ciascuna alle parti che hanno sottoscritto l'istanza; la terza rimane agli atti della Commissione.
6. Gli effetti degli atti della Commissione decorrono dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del Presidente.
7. Al fine di consentire il miglior funzionamento della Commissione, le riunioni e le deliberazioni della Commissione medesima possono svolgersi anche in forma telematica, in collegamento audio e/o in videoconferenza.

Art. 10 - Rapporti con i servizi ispettivi e di vigilanza.

1. Nell'ottica di una leale collaborazione con i servizi ispettivi e di vigilanza, la Commissione sospende il procedimento nel caso in cui apprenda per iscritto, da una delle parti o dai servizi stessi, dell'avvenuto accesso ispettivo in periodo antecedente la ricezione dell'istanza ed avente ad oggetto il medesimo atto oggetto di istanza.
2. La Commissione, previa valutazione del caso concreto e secondo opportunità, può poi sospendere il procedimento nelle seguenti ipotesi:
 - a) avvenuto accesso ispettivo in periodo antecedente la ricezione dell'istanza con svolgimento di verifica ispettiva su atto precedente posto in essere tra le stesse parti ed avente contenuto analogo;
 - b) accesso ispettivo presso la sede aziendale di almeno una delle parti istanti antecedentemente la ricezione dell'istanza, anche nel caso in cui oggetto di tale verifica dovessero risultare rapporti diversi ma aventi contenuto analogo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il procedimento resta sospeso in attesa degli esiti di quello ispettivo o sino al decorso dei termini di legge per l'ultimazione di quest'ultimo con l'emissione del relativo provvedimento.

Art. 11 - Accesso alla documentazione.

1. Oltre ai componenti della Commissione, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla documentazione inerente l'Attività della Commissione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotta le disposizioni del caso.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali e conservazione degli atti della Commissione.

1. La Commissione raccoglie i dati personali ai fini dell'Attività e nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679. I dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici di cui al comma 4 del presente articolo.
2. I contratti certificati e la relativa documentazione sono conservati presso la Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione del rapporto da essi regolato. A tal fine le parti si impegnano a comunicare alla Commissione l'estinzione dei rapporti regolati dai contratti certificati.



3. Gli atti derivanti dall'esercizio delle altre Attività della Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono conservati presso la Commissione stessa per un periodo di cinque anni dalla data della loro sottoscrizione da parte del Presidente.

4. La conservazione dei contratti e degli atti di cui ai commi precedenti potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti ai sensi della normativa vigente.

5. Se richiesta, la Commissione può fornire copia dei propri atti ai servizi competenti di cui all'art. 4-*bis* comma 5 D.lgs. n. 181/2000 oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali gli atti sono destinati a produrre effetti.

Art. 13 - Tentativo di conciliazione.

1. Nel caso si intenda attivare il tentativo di conciliazione, la relativa istanza è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante consegna a mano (nel qual caso verrà rilasciata ricevuta), nonché comunicata (con le medesime modalità) alla controparte nei confronti della quale il tentativo è promosso.

2. Ai sensi dell'art. 410 c.p.c. sono requisiti essenziali dell'istanza:

- a) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto (ovvero denominazione o ditta, nonché indicazione della sede se trattasi di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati);
- b) luogo in cui è sorto il rapporto ovvero in cui si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il prestatore di lavoro o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- c) luogo presso cui devono essere inviate alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- d) esposizione dei fatti e indicazione delle causali per le quali si richiede l'espletamento del tentativo di conciliazione;
- e) sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura.

3. L'istanza con la quale le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione produce i propri effetti promuovono il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 80 comma 4 D.lgs. 276/2003 deve contenere la specificazione del vizio dell'atto per il quale si intende proporre ricorso giurisdizionale.

4. Nel caso di tentativo obbligatorio o se abbia accettato il tentativo facoltativo di conciliazione, la controparte è tenuta a rimettere alla Commissione, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza, una memoria difensiva. Copia della memoria deve essere trasmessa alla parte istante mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

6. La presentazione dell'istanza di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo stesso e per i 20 (venti) giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

7. La Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito delle integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione ed esperisce la conciliazione entro i successivi 60 (sessanta) giorni che, in caso di mancato deposito della memoria difensiva, decorrono dalla scadenza del 20° (ventesimo) giorno successivo alla richiesta di attivazione della procedura.



8. Il tentativo di conciliazione viene espletato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste alle parti.

9. Le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata attribuenti al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.

10. Il tentativo di conciliazione, sia facoltativo che obbligatorio, può essere esperito anche in audio/video conferenza o per via telematica secondo le modalità concordate con le parti.

Art. 14 - Esito del tentativo di conciliazione.

1. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, ne viene redatto processo verbale contenente la descrizione dettagliata delle intese raggiunte dalle parti, le eventuali variazioni apportate al contratto certificato o al programma negoziale oppure alla successiva attuazione.

2. Se il tentativo di conciliazione ha esito parzialmente o totalmente negativo, la Commissione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Dell'esito della proposta formulata dalla Commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

3. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo per la mancata presenza di una o di entrambe le parti la Commissione redige verbale di mancata comparizione.

4. I verbali di cui ai commi precedenti vengono sottoscritti dalle parti e dal Presidente della Commissione o dal Componente della Commissione nominato dal Presidente nei casi di cui all'art. 1, comma 3-bis del presente Regolamento, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione o l'impossibilità delle parti di sottoscrivere.

5. Dei verbali di cui ai commi precedenti una copia viene conservata dalla Commissione e una copia viene consegnata a ciascuna delle parti.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento in merito all'espletamento, obbligatorio o facoltativo, del tentativo di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 410 e segg. c.p.c.

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (www.unicas.it) e trasmesso alle autorità competenti.

Cassino, lì 24 giugno 2013 (come successivamente modificato il 12 marzo 2015, il 18 luglio 2016, l'11 luglio 2018, il 22 gennaio 2019, il 23 giugno 2020, il 19 luglio 2022).